



COMUNE DI ROVIGO

**REGOLAMENTO
DI AVVOCATURA CIVICA**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I
POTERI DELLA GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 15/05/2015**

Regolamento di organizzazione dell'Avvocatura Civica e della rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Rovigo.

(ex articolo 9 del DL 90/2014, convertito in L. 114/2014 – approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario < con i poteri della GC > n. DLGC/2015/118 del 15/05/2015)

=====

Articolo 1 – Istituzione.

E' istituita l'Avvocatura Civica dell'Amministrazione Comunale.

L'Avvocatura, nell'ambito delle funzioni esercitate, è organismo indipendente ed è dotato dell'autonomia caratterizzante la professione forense.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di orario di lavoro ed il rispetto del numero di ore contrattualmente previste, l'Avvocato, nell'ambito dell'assetto organizzativo dell'ente, assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro correlandoli in modo flessibile alle inderogabili esigenze dell'ufficio cui è preposto ed all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione al contenzioso ed alle pratiche da seguire.

Articolo 2 – Compiti.

Compito principale dell'Avvocatura Civica è provvedere alla tutela dei diritti e degli interessi del Comune di Rovigo attraverso la rappresentanza, il patrocinio, l'assistenza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione Comunale.

All'Avvocatura Civica sono, pertanto, affidati tutti i compiti e le relative responsabilità professionali disciplinati dalla L. n. 247 del 31.12.2012.

In particolare, all'Avvocatura Civica è assegnata procura generale alle liti, per l'assunzione del patrocinio legale del Comune di Rovigo affinché lo rappresenti e difenda in tutte le cause, promosse o da promuovere, sia come attore che come convenuto, ricorrente, resistente od in qualsiasi altra veste processuale, ed in tutti i gradi di giudizio, in ogni loro fase e procedimento, cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione, anche di appello, dinanzi a tutte le autorità giudiziarie ordinarie, civili e penali (per le costituzioni di parte civile dell'Ente), amministrative e tributarie, nonché innanzi a collegi arbitrali. L'Avvocatura Civica, pertanto, ai sensi dell'articolo 84 del codice di procedura civile, può compiere e ricevere, nell'interesse del Comune, tutti gli atti del processo. In particolare, può impostare la lite, modificare la condotta processuale in relazione agli sviluppi della causa, compiere tutti gli atti processuali non espressamente riservati al Comune quale parte, consentire od opporsi alle prove di controparte, sollevare e rinunciare a singole eccezioni, disconoscere scritture private, aderire alle risultanze delle consulenze tecniche, accettare o derogare giurisdizione e competenza, deferire e riferire giuramenti, chiamare un terzo in causa ed in garanzia, proporre domande riconvenzionali, promuovere azioni esecutive, conservative e cautelari, chiedere decreti ingiuntivi, proporre gravami e ricorsi, conciliare, rinunciare agli atti del giudizio, all'azione ed accettare analoghe rinunce, transigere,

eleggere domicili, nominare, sostituire a sé, revocare procuratori e fare tutto ciò che ritenga necessario per il buon esito del giudizio.

L'Avvocatura Civica, altresì, patrocina e difende i consiglieri, gli amministratori, il segretario generale e i dipendenti comunali nei giudizi civili e/o amministrativi e/o contabili per fatti e cause inerenti all'espletamento del mandato o di servizio, qualora gli interessati ne facciano richiesta e non sussista conflitto di interessi, anche potenziale, con il Comune.

Articolo 3 – Ulteriori attività.

Oltre all'attività giudiziale, l'Avvocatura è chiamata, previa circostanziata istruzione della pratica da parte del responsabile del procedimento, a svolgere ogni altra attività di carattere stragiudiziale, in particolare attività di consulenza legale agli Organi istituzionali e direzionali dell'Ente con la formulazione di pareri rilasciati al fine di dirimere l'insorgere di eventuali contenziosi.

Sempre previa circostanziata istruzione della pratica da parte del responsabile del procedimento, l'Avvocatura è chiamata inoltre a svolgere attività di assistenza e supporto, nei casi seguenti:

- predisporre transazioni giudiziali o stragiudiziali, d'intesa e con la collaborazione dei Settori interessati, o esprimere pareri sugli atti di transazione redatti dai Settori;
- suggerire l'adozione di provvedimenti o fornire il testo di risposte concernenti reclami, esposti, diffide o altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite.

Articolo 4 – Rappresentanza in giudizio dell'Amministrazione.

La rappresentanza in Giudizio dell'Amministrazione si attua nelle forme e nei modi previsti dallo Statuto Comunale. In particolare i Dirigenti, a seconda della competenza per materia, ed in via residuale la Giunta Comunale, determinano con propri atti la decisione di costituirsi o resistere in giudizio, successivamente il Sindaco, o il suo facente le veci in caso di impedimento di quest'ultimo, firma la procura alle liti.

Articolo 5 – Avvocati del libero Foro.

E' facoltà dell'Avvocato, in relazione alla necessità di specifica abilitazione professionale, alla particolare complessità della controversia, ad un eccessivo carico di lavoro, che rendano difficoltoso seguire l'andamento della pratica, o ad altra situazione eccezionale opportunamente motivata, richiedere l'attribuzione di un mandato congiunto ad uno o più legali esterni, oppure richiedere il conferimento del mandato ad litem in via eccezionale od uno o più legali del libero Foro, specialisti nel settore o docenti universitari.

L'Avvocato può sempre nominare, qualora se ne ravvisi la necessità o l'opportunità, periti di parte, esperti o consulenti tecnici, sia appartenenti all'Amministrazione che esterni ad essa e sia per la fase giudiziale che per quella stragiudiziale.

Articolo 6 – Compiti dell'Avvocato.

L'Avvocato riferisce annualmente al Direttore Generale sull'attività svolta, presentando ove occorra apposite relazioni scritte e segnala le eventuali carenze e/o i problemi interpretativi che sorgono nel corso dell'attività di istituto in relazione alle norme regolamentari e statutarie.

Esprime il parere ai competenti organi dell'Ente, sentite le strutture comunali, in merito all'instaurazione di liti attive o passive, nonché sugli atti di transazioni e sulle rinunce nei contenziosi avviati.

L'Avvocato, altresì, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un dipendente o amministratore per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio e/o di mandato, esprime parere agli organi competenti, per il rimborso degli oneri sostenuti e per i quali non sono previste coperture assicurative.

Articolo 7 – Doveri di collaborazione dei Settori comunali.

I singoli Settori e Uffici comunali sono tenuti a fornire all'Avvocatura, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei suoi compiti professionali ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

I pareri scritti di cui all'articolo 3, saranno resi, in via normale, entro trenta giorni dalla richiesta, salva comunque la possibilità di rendere il parere in forma abbreviata o informale nei casi di estreme urgenza.

Articolo 8 – Attività di domiciliazione per altre amministrazioni.

L'Avvocato può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, attività di domiciliazione a favore di altre Avvocature appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, previa stipula di appositi disciplinari e previa acquisizione del consenso della giunta comunale.

L'Avvocato può svolgere, senza pregiudizio per il compimento della normale attività dell'Ufficio, attività legale per altri enti in convenzione con il Comune di Rovigo per l'utilizzo dell'avvocatura civica.

L'Avvocato Civico può inoltre, previa stipula di apposita convenzione con il Comune, patrocinare e difendere gli enti, le società, le aziende e le agenzie, purché partecipate dal Comune di Rovigo, qualora non sussistano conflitti di interessi, anche potenziali, con il Comune.

Articolo 9 – Atti sottratti all'accesso.

In virtù del segreto professionale previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e Amministrazione difesa, sono sottratti all'accesso i seguenti documenti:

- pareri resi in relazione a lite in potenza o in atto;
- atti defensionali e relative consulenze tecniche;
- corrispondenza relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

Qualsiasi richiesta di accesso agli atti di cui sopra, dovrà essere inviata in copia all'Avvocatura Civica. Le copie potranno essere rilasciate solo con il parere favorevole dell'Avvocato.

Articolo 10 – Pratica professionale.

Presso l'Avvocatura Civica può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio della professione di avvocato.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione e non può durare oltre il tempo richiesto per essere ammesso agli esami di Stato.

Articolo 11 – Rinvio.

Per quanto non previsto da presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nella legge professionale n. 247/2012.

Articolo 12 – Compensi.

Oltre al rimborso della quota di iscrizione all'albo professionale, all'Avvocato sono riconosciuti i compensi professionali, determinati nella misura di cui all'allegato A), che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

=====

Allegato A)

Punto1) – Compensi

All'Avvocato dell'Avvocatura Civica, a norma dell'articolo 27 del CCNL del comparto regioni – autonomie locali siglato in data 14.09.2000, sono espressamente riconosciuti dall'Amministrazione comunale e spettano:

- a) i compensi professionali, dovuti a seguito di provvedimento giudiziale favorevole all'Ente o questo equiparato per legge in controversie (patrocinate dall'Avvocatura Civica) giurisdizionali civili, amministrative o tributarie, secondo i principi di cui alla legge professionale n. 247/2012, da aggiungere alla retribuzione salariale e alla retribuzione di posizione e di risultato di cui al CCNL ove previste.

Le sentenze favorevoli all'Ente sono quelle che, in ogni fase e procedimento – cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione – ed in ogni grado, anche di appello, lasciano sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende ossia:

- le sentenze nelle quali controparte sia soccombente;
- le sentenze nelle quali controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio;
- le sentenze con spese compensate, non di soccombenza, anche interlocutorie. Rientrano, quindi, in tale categoria anche le sentenze che dichiarano l'improcedibilità, l'estinzione, la perenzione, l'inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse, la cessata materia del contendere ed altre formule analoghe, o siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato;
- provvedimenti giurisdizionali analoghi, che dichiarano estinto il giudizio per inattività della parte avversaria.

Alle sentenze favorevoli sono equiparati i provvedimenti giurisdizionali, o i provvedimenti equiparati per legge alle sentenze, nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell'Ente oltre alle sentenze anche di condanna comunque favorevoli all'Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l'importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda; nonché i compensi di matura professionale in materia penale, nel caso in cui sia stato ottenuto un provvedimento favorevole all'Ente.

Per la determinazione dei compensi si farà riferimento ai valori medi di liquidazione previsti dai Decreti Ministeriali che approvano le tabelle dei Parametri Forensi.

Resta fermo che la correlazione tra i compensi professionali, di cui al presente allegato, ed il compenso incentivante o la retribuzione di risultato dovuti al dipendente avvocato, viene disciplinata in sede di contrattazione decentrata integrativa.

Punto 2) – Liquidazione dei compensi.

I compensi di cui al punto precedente, determinati secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale d'approvazione della tariffa professionale, sono liquidati a favore del dipendente avvocato dal Dirigente del Settore con propria determinazione e gravano sui competenti interventi del bilancio comunale.

L'Amministrazione comunale potrà disporre le forme di controllo che riterrà opportune, su tutte le pratiche o a campione, e potrà anche richiedere sulle parcelle predisposte dall'avvocato l'apposizione del visto di liquidazione da parte dell'Ordine degli Avvocati del Tribunale di Rovigo.

I compensi sono poi corrisposti assieme alle competenze mensili.

Quanto alle somme recuperate, laddove nell'anno del recupero fossero già stati raggiunti i limiti di cui al comma 7 dell'articolo 9 del D.L. n. 90/2014, le stesse saranno utilizzate per la liquidazione anche negli anni successivi all'anno in cui è avvenuto il recupero.

Punto 3) – Revoca e rinuncia alla procura.

Nei casi di revoca o rinuncia alla procura ex art. 85 c.p.c., all'Avvocato dell'Avvocatura Civica sono comunque riconosciuti, con le modalità previste nei punti 1) e 2), i compensi relativi all'attività compiuta.

=====